



ATTRIBUZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO EX ARTICOLO 2, COMMA 9-BIS, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO, in particolare, l'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990 che, all'art.2, comma 9-bis prevede che l'organo di governo individuati, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che all'art 1, comma 3, dispone che *“L'Ispettorato si articola in un ufficio centrale, con sede in Roma, in 4 uffici interregionali, denominati “ispettorati interregionali del lavoro”, di seguito “ispettorati interregionali” e in 74 uffici territoriali denominati “ispettorati territoriali del lavoro”, di seguito “ispettorati territoriali”. Gli ispettorati interregionali e territoriali rappresentano posti di funzione dirigenziale di livello non generale”*.

VISTO lo Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2016, n. 109, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 al n. 2569, che all'art 7, comma 1 lett. c), dispone che *“I dirigenti dell'Ispettorato:... c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”*;

VISTO l'articolo 1, comma 445, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* che al fine di *“rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, che attribuisce al direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il potere di modificare, con proprio decreto, l'assetto organizzativo delle strutture centrali fissato dagli art. 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016;

VISTO il decreto direttoriale n. 22 del 6 aprile 2020 con il quale si è provveduto alla modifica dell'assetto organizzativo delle Direzioni centrali già fissato con i Decreti direttoriali n. 8 e 9 del 13 febbraio 2019;

RITENUTO necessario dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 2 comma 9-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 definendo l'attribuzione del potere sostitutivo nella conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tenuto conto della struttura organizzativa dell'ente;

DECRETA

Articolo 1

Ai direttori degli Ispettorati interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e Napoli è attribuito il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per i procedimenti amministrativi di competenza degli Ispettorati territoriali del lavoro rientrati nei rispettivi ambiti regionali di competenza.

Articolo 2

Al direttore della Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro è attribuito il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per i procedimenti amministrativi di competenza degli Ispettorati interregionali del lavoro.

Articolo 3

Rispetto ai provvedimenti di competenza dei direttori centrali, il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è attribuito al Direttore generale.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO
Leonardo ALESTRA